



# Comune di Torrita Tiberina

C.a.p. 00060

Provincia di ROMA

Tel. 0765 - 30116

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 DEL REG.  DATA 18.02.2011	OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.
---------------------------------------	--

L'anno Duemilaundici addì Diciotto del mese di Febbraio alle ore 20.45 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
CAPRIOLI ILARIO	X	
FORCONI LUCIANO	X	
SINTONI CLAUDIO	X	
COLA CARLA	X	
SBAMPATO ANDREA	X	
RAPONI STEFANIA	X	
GIANNINI MARCO	X	

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
FILIPPETTI ANTONIO		X
MORETTI LAURA	X	
FAVETTA GINO	X	
ESPOSITO EMILIANO	X	
CAPRIOLI ANTONIO		X
MORREA PAOLA	X	

Assegnati n.13	Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del	Presenti n.11
In carica n.13	T.U.L.C.P.4 FEBBRAIO 1915) i Sig.ri Consiglieri:	Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Sig. SBAMPATO Andrea nella qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa il Segretario Dott.ssa Sonia CIRILLO  
La seduta è pubblica.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Condivise le premesse in essa contenute che si intendono qui integralmente trascritte quali motivazioni a sostegno dell'assunzione del presente atto;

Visti i pareri di cui al D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

Visti i regolamenti comunali;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

AD UNANIMITA' di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge

### DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, costituito da n.50 articoli ed allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il presente Regolamento entra in vigore dopo che la relativa deliberazione sia divenuta eseguibile e sia stata affissa all'albo per 15 giorni, a norma di legge;
- 3) di abrogare il Regolamento, attualmente in vigore, così come stabilito all'Art. 50 del Regolamento che si approva con la presente deliberazione;

## IL CONSIGLIO COMUNALE


In continuazione di seduta,

AD UNANIMITA' di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge

### DELIBERA


Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV del D.Lgs. n.267/2000

IL PRESIDENTE  
(Andrea SBAMPATO)



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa Sonia CIRILLO)





# Comune di Torrita Tiberina

C.a.p. 00060

Provincia di ROMA

Tel. 0765 - 30116

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI PROPONE L'ASSUNZIONE DEL PRESENTE ATTO.

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

### PREMESSO:

- CHE, risulta vigente, ai fini dell'organizzazione dell'attività del Consiglio Comunale, un Regolamento approvato con atto C.C. n 104 DEL 25.10.1985;
- CHE si rende necessario procedere all'adozione di un nuovo Regolamento del Consiglio Comunale per recepire integralmente la normativa in vigore nonché dare allo stesso una più organica articolazione;
- CHE con atto del C.C. n. 24 del 22.11.2008 è stata istituita una Commissione per la revisione dei regolamenti comunali;
- CHE con nota Prot. n 2993 in data 02.11.2010, è stata inviata ai componenti della commissione consiliare per la revisione dei regolamenti, una bozza di regolamento redatta dagli uffici comunali;
- CHE la commissione si è riunita in data 27.11.2010 e con verbale agli atti -Prot.n. 3269/2010 ha approvato la bozza del nuovo Regolamento del Consiglio Comunale;
- CHE successivamente copia dello schema del Regolamento è stata consegnata ai consiglieri consiliari contestualmente all'avviso di convocazione del Consiglio Comunale, Prot. n. 364 del 12.02.2011;

VISTO lo schema di Regolamento del Consiglio Comunale composto da n.50 articoli;

VISTO il vigente Statuto;

VISTO l'art.42 del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, costituito da n.50 articoli ed allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il presente Regolamento entra in vigore dopo che la relativa deliberazione sia divenuta eseguibile e sia stata affissa all'albo per 15 giorni, a norma di legge;
3. di abrogare il Regolamento, attualmente in vigore, così come stabilito all'Art.50 del Regolamento che si approva con la presente deliberazione;



Si propone l'immediata eseguibilità dell'atto ai sensi dell'art. 134, IV comma del D. Lgs. n. 267/2000

Si richiedono i pareri di cui al D. Lgs. n. 267/2000

Torrita Tiberina, 14.02.2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

(Barbara TESTA)



PARERI RELATIVI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.
----------	--

Il responsabile dell'Area Affari Generali valuta la proposta di deliberazione regolare sotto il profilo tecnico.

Torrita Tiberina, 14.02.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Barbara TESTA)




Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Torrita Tiberina, 14.02.2011

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA E FINANZIARIO

(Mario SEGONI)



# REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

## CAPO I

### DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

#### Art. 1

*(Oggetto del regolamento)*

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del consiglio comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello statuto ed in relazione a quanto disposto dall'art. 38 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con Decreto Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267.

#### Art. 2

*(Luogo delle adunanze consiliari)*

1. Il consiglio comunale, di regola, si riunisce nell'apposita sala sita presso il Palazzo Baronale in Via Aldo Moro.
2. Il Sindaco ovvero, ove nominato, il Presidente del consiglio comunale, sentiti i capigruppo consiliari, quando ricorrono circostanze speciali od eccezionali, o gravi motivi di ordine pubblico o di forza maggiore, può convocarlo, con apposito motivato provvedimento, in diverso luogo, dandone avviso alla cittadinanza mediante manifesti.
3. Il luogo di riunione non può mai essere fissato fuori del territorio del comune.
4. All'esterno del luogo di riunione dovrà essere esposta la bandiera nazionale così come prescrive l'art. 2, comma 2, lettera C, del DPCM 3 giugno 1986.

#### Art. 3

*(Funzioni rappresentative)*

1. I consiglieri comunali partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale, nonché a quelle cui l'amministrazione comunale aderisce.
2. Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta dal Sindaco o suo delegato e da un rappresentante designato da ciascun gruppo consiliare.

## CAPO II

### GRUPPI CONSILIARI COMMISSIONI CONSILIARI - RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

#### Art. 4

*(Costituzione dei gruppi consiliari)*

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione

11.00  
A. C.  
P. C.

scritta al presidente del consiglio comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del presidente del nuovo gruppo.

2. Ciascun gruppo è costituito da almeno tre consiglieri, salvo quanto stabilito dallo Statuto all'art.29.
3. Nel caso che una lista sia rappresentata da un solo consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
4. I singoli gruppi devono comunicare, per iscritto, al Presidente del consiglio comunale e al segretario comunale, il nome del proprio capogruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del consiglio neo eletto.
5. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del capogruppo.
6. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo ad ogni effetto per la maggioranza il consigliere che, dopo il Sindaco, abbia riportato il maggior numero di voti, e per la minoranza il candidato sindaco non eletto.
7. In caso di assenza del capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da un consigliere designato dai componenti presenti.
8. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e che non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative riconosciute ai gruppi ai sensi del comma 3.
9. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire uno o più gruppi misti, fermo restando il limite minimo previsto dal secondo comma del presente articolo.
10. I componenti del gruppo eleggono al suo interno il capogruppo. In caso di disaccordo viene nominato capogruppo il consigliere che nell'ambito del gruppo abbia riportato il maggior numero di voti.
11. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio comunale e al Segretario comunale.
12. Qualora, dopo la costituzione del gruppo ai sensi del comma precedente, venga a mancare il numero minimo previsto dal presente articolo, il gruppo si scioglie. Dell'avvenuto scioglimento ne dà notizia il presidente del consiglio in occasione del primo consiglio comunale utile.

Art.5  
(Commissioni consiliari)

1. Il consiglio comunale può istituire, con appositi atti, le seguenti tipologie di commissioni consiliari:
  - Commissioni consultive permanenti, competenti a esprimere pareri sui temi concernenti i diversi settori dell'attività dell'Ente ciascuna per le materie a essa demandate;
  - Commissioni speciali di studio, competenti limitatamente all'esame specifico o approfondito su argomenti di competenza e/o interesse comunale.
  - Commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Le Commissioni sono presiedute dall'Assessore competente per materia, ovvero, in sua mancanza, dal Sindaco, salvo quanto disposto per le commissioni di cui al successivo art. 7.
3. Sono costituite da cinque consiglieri, compreso il Presidente, di cui tre scelti dai consiglieri di maggioranza e due dai consiglieri di minoranza e nominati dal Consiglio nella stessa adunanza di istituzione.
4. I consiglieri facenti parte delle commissioni sono individuati dai rispettivi Gruppi, salvo che il numero dei gruppi sia superiore a quello dei componenti la commissione, nel qual caso si procede ai sensi dell'art. 40 comma 5.

Art. 6  
(Commissioni consiliari permanenti)

1. Il Consiglio comunale può, per tutta la sua durata in carica, costituire al suo interno Commissioni permanenti, composte da 5 consiglieri, compreso l'Assessore competente per materia, o in mancanza, da Sindaco, che le presiedono. Le competenze sono stabilite dal consiglio comunale.
2. Le Commissioni esercitano funzioni istruttorie, consultive, preparatorie, propositive referenti ai fini di una più approfondita e specifica trattazione degli affari che la Legge attribuisce alla competenza del Consiglio Comunale nonché ogni altra funzione prevista dallo Statuto o dal presente Regolamento.
3. Possono altresì essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, l'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune. Nell'esercizio di tali funzioni, le Commissioni, in particolare:
  - esaminano e studiano problemi di interesse generale e specifico della Amministrazione comunale;
  - esprimono pareri sulle proposte di deliberazione di competenza consiliare.
4. Nel caso di richiesta di parere su proposte di deliberazione, le Commissioni sono tenute a formulare il parere di competenza nel termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico. Trascorso inutilmente tale termine, la proposta di deliberazione è sottoposta all'esame del Consiglio Comunale prescindendo dal parere richiesto. Il predetto termine può essere prorogato su decisione del Sindaco quando l'importanza dell'argomento lo richieda. Detta proroga può altresì essere oggetto di proposta di almeno 3 consiglieri, su cui si pronuncia il Consiglio comunale.
5. Il funzionamento è disciplinato dall'art. 9 del presente regolamento.

#### Art.7

#### *(Commissioni speciali d'inchiesta, di controllo e di garanzia)*

1. Su proposta del Sindaco, su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Revisore dei conti, il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi. La proposta, per essere approvata, dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.
2. La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale.
3. La Presidenza delle commissioni previste dal presente articolo è riservata ad un Consigliere di minoranza tra i due riservati alla minoranza ai sensi dell'art.5 comma 3.
4. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti comunali, il Revisore dei Conti, nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate. Su richiesta scritta del Presidente della Commissione, il Segretario comunale mette a disposizione della stessa tutti gli atti afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
5. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti sentiti sono vincolati al segreto d'ufficio.
6. La redazione dei verbali della Commissione, che nelle audizioni si può avvalere di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un Consigliere comunale incaricato, su proposta del presidente, della stessa Commissione.
7. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quinto comma.

8. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.
9. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal coordinatore consegnati all'ufficio Segreteria comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

Art. 8  
(Commissioni speciali di studio)

1. Il Consiglio comunale può costituire apposite commissioni ovvero conferire alle Commissioni permanenti incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle Commissioni l'opera dei dipendenti comunali e, ove necessario e consentito dalla legge, di esperti esterni, che abbiano riconosciuta competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio nella deliberazione d'incarico.
2. Con la deliberazione d'incarico è stabilita la durata dello stesso e, in via definitiva, le competenze dovute a eventuali membri esterni. La nomina di soggetti esterni deve avvenire nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari.
3. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.
4. Laddove la commissione non renda il proprio parere entro il prescritto termine, il Consiglio può prescindere dallo stesso ovvero si può procedere ai sensi del precedente art. 6 comma 4.

Art. 9  
(Funzionamento delle Commissioni)

1. Le Commissioni consiliari si riuniscono, su iniziativa del Presidente, che le convoca con avviso da comunicare almeno 3 giorni prima quello della riunione. Con detto avviso si provvede a render noti gli oggetti da trattare.
2. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta allo stesso indirizzata da almeno 2 (due) membri della Commissione, con l'indicazione degli argomenti da trattare. La riunione è tenuta entro 20 (venti) giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
3. In caso di assenza il Presidente nomina un sostituto tra i componenti della Commissione. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente vicario alla Commissione nel corso della stessa seduta.
4. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti almeno tre componenti.
5. I membri delle Commissioni consiliari che siano stati assenti, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive, s'intendono decaduti. ~~La assenza si considera ingiustificata nelle ipotesi indicate dal presente regolamento in caso di assenza alle sedute del Consiglio comunale.~~
6. Nel caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il Consiglio Comunale procede alla sostituzione del Consigliere con le stesse modalità previste per la costituzione della commissione.
7. Ogni componente ha diritto a un voto.
8. Per l'approvazione di una proposta è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
9. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale almeno 24 ore prima della riunione a disposizione della Commissione.
10. I Consiglieri che hanno richiesto l'iscrizione all'o.d.g. di argomenti devono fornire al Presidente i relativi documenti e relazioni o proposte da sottoporre alla Commissione ~~nei termini di cui al~~ comma 9.

Art. 10

*(Segreteria delle Commissioni - Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori)*

1. Le funzioni del Segretario della Commissione sono svolte dal membro designato al suo interno dalla Commissione stessa nella prima riunione.
2. Spetta all'ufficio Segreteria organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo.
3. Il Segretario della commissione provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto, unitamente al Presidente al termine della seduta. I verbali sono approvati nell'adunanza medesima a quella cui si riferiscono e depositati con gli atti dell'adunanza.
4. I Registri dei verbali delle Commissioni permanenti sono depositati presso l'Ufficio di Segreteria Comunale e sono disponibili per la consultazione da parte dei membri della medesima Commissione, dei capi gruppo, dei Consiglieri comunali.

Art.11

*(Nomine e designazione di consiglieri comunali e di rappresentanti del comune)*

1. Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, trova applicazione l'art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
2. Resta di competenza consiliare la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge, ai sensi del disposto dell'art. 42 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Quando il consiglio è chiamato dalla legge dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze, proporzionalmente al numero dei membri assegnati al Consiglio, computando a tal fine anche il Sindaco.
4. I consiglieri sono individuati dai rispettivi Gruppi, salvo che il numero dei gruppi sia superiore al numero dei componenti della minoranza da designare, nel qual caso si procede ai sensi dell'art. 40 comma 5.

CAPO III

DEL DIRITTO DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 12

*(Diritti dei Consiglieri)*

1. Ogni consigliere può fare interrogazioni, svolgere interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del comune e proporre suggerimenti.
2. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.
3. Il Consigliere ha diritto, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 43 del TUEL, a prendere visione e/o ottenere copia degli atti del Comune.
4. Per poter prendere visione degli atti del Comune il Consigliere deve farne richiesta scritta al Sindaco, al quale spetta demandare agli uffici competenti il compito di provvedere in merito dandone visione e/o rilasciandone copia entro il termine di 30 giorni da quello in cui la richiesta è giunta al protocollo del Comune.
5. Resta salva la facoltà per i consiglieri di chiedere ed ottenere visione e/o copia immediata della documentazione che, pur non essendo allegata alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale, venga nella stessa richiamata o ne costituisca presupposto. La richiesta va rivolta agli uffici competenti, che mettono a disposizione la documentazione nei tempi prescritti dal presente regolamento per la messa a disposizione degli atti ai sensi dell' art. 21 del presente regolamento.

6. I Consiglieri non possono, di loro autorità, ritirare documenti dagli uffici o dall'archivio comunale o farsene copia.
7. La richiesta delle copie, compilata su apposito modulo, è effettuata dal Consigliere presso la Segreteria comunale. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta. Sulla copia della documentazione consegnata ai Consiglieri viene apposto un timbro che attesta le finalità per le quali la stessa è stata rilasciata.
8. Le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari. A tal fine e preferibilmente, i capigruppo comunicano, per iscritto, alla segreteria del Comune l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) od il numero di fax al quale desiderano che venga inviato detto elenco. Il Comune provvede a inviare detto elenco rispettivamente a mezzo P.E.C o fax. In mancanza di detta comunicazione da parte del consigliere capogruppo, l'elenco viene inviato all'indirizzo al quale viene consegnato l'atto di convocazione per il Consiglio comunale fornito ai sensi dell'art 19 comma 3 del presente regolamento.

Art. 13  
(*Mozioni*)

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione. Può contenere la richiesta di un dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi ai compiti del Comune al fine di pervenire a decisioni su di essi.
2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto da uno o più consiglieri e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare. Questa deve aver luogo entro 20 giorni quando sia sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune e contenga la domanda di convocazione del consiglio, altrimenti la mozione viene inserita nella prima seduta consiliare utile.
3. La mozione, indipendentemente dal numero dei firmatari, è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
4. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, i Consiglieri. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti. Dopo la replica non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 14  
(*Interpellanze*)

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del sindaco, degli assessori o dei consiglieri delegati su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.
2. Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni richiedenti risposta verbale.
3. La trattazione delle interpellanze avviene nella parte finale della seduta, dopo gli oggetti sottoposti a deliberazione.

Art. 15  
(*Interrogazioni*)

1. I consiglieri comunali hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco o agli assessori.
2. L'interrogazione consiste nella richiesta, rivolta per iscritto, da uno o più consiglieri al Sindaco, o a un singolo Assessore di essere informati sulla veridicità di un fatto o di una notizia per sapere se alcuna informazione sia a conoscenza della Giunta e se questa intenda trasmettere documenti o notizie o abbia preso o stia per prendere alcun provvedimento su un oggetto determinato.

3. Il consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.
4. Il sindaco, accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 2, dispone:
  - se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 30 giorni dal ricevimento ;
  - se deve essere data risposta orale, che venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio e comunque entro il termine di trenta giorni.
5. Se l'interrogante è assente ingiustificato ai sensi del successivo art. 30 si intende che ha rinunciato all'interrogazione.
6. Nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta non proponibile, il sindaco, con provvedimento motivato, ne notifica il diniego. E' fatta salva la facoltà del proponente di ripetere l'interrogazione sottoscritta da almeno tre consiglieri. In tal caso l'interrogazione dovrà essere iscritta senza altro indugio all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.
7. Per la trattazione dell'interrogazione in consiglio dovranno essere osservati i seguenti ordine e tempi:
  - a) l'interrogante illustra l'interrogazione;
  - b) il Sindaco o l'assessore rispondono;
  - c) alla risposta del Sindaco o dell'Assessore può replicare solo il Consigliere interrogante che ha facoltà di dichiarare se sia stato o no soddisfatto e le relative ragioni;
  - d) alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'Assessore e ciascuno dispone di cinque minuti di tempo per ogni intervento.
8. Quando il Consigliere proponente non sia soddisfatto della risposta avuta o comunque intenda promuovere una discussione sulla risposta resa dal Sindaco o dall'assessore, può presentare una mozione che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.

#### Art. 16

*(Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta)*

1. Quando, su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il presidente può disporre che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti della mozione e gli interroganti che abbiano partecipato alla discussione.
2. Trova applicazione la procedura di cui ai precedenti articoli, concernente le interrogazioni e le mozioni, con i limiti di tempo adeguati, fissati dal presidente, eventualmente sentiti i capigruppo consiliari.

### CAPO IV

#### CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO ORDINE DEL GIORNO

#### Art. 17

*(Convocazione del consiglio comunale)*

1. Fatta salva la procedura fissata dalla legge per la prima seduta consiliare dopo le elezioni, la convocazione del consiglio comunale è disposta dal Sindaco ovvero dal Presidente del consiglio comunale, ove designato. In caso di assenza dell'uno ovvero, se designato, dell'altro, la convocazione è disposta dal Vicepresidente del Consiglio.
2. L'avviso di convocazione deve indicare:
  - a) il tipo di seduta ( ordinaria, straordinaria, straordinaria urgente, di prima e di seconda convocazione) ;
  - b) il giorno e l'ora dell'adunanza;

- c) l'ordine del giorno, anche sotto forma di allegato.
3. L'avviso di prima convocazione può contenere anche l'indicazione del giorno e ora della eventuale seconda. Nel caso in cui la prima seduta sia andata deserta e non siano stati già indicati nell'avviso di prima convocazione giorno e ora della seduta in seconda convocazione, il nuovo invito dovrà essere notificato ai soli consiglieri assenti alla prima convocazione. Tali avvisi, che potranno contenere solo gli argomenti della prima convocazione, dovranno essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.
  4. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le proposte richieste purché complete di tutti gli atti indispensabili.

#### Art. 18

##### *(Distinzione delle sedute – Definizioni)*

Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in:

a) **Sedute ordinarie :**

Il Consiglio Comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione e delle sedute di approvazione degli equilibri di bilancio e dell'assestamento generale di bilancio, oltre che nei casi previsti dallo Statuto. Le adunanze ordinarie devono essere convocate almeno 5 giorni prima del giorno stabilito.

b) **Sedute straordinarie :**

sono considerate straordinarie tutte le altre sedute. Le adunanze straordinarie devono essere convocate almeno 3 giorni prima del giorno stabilito.

c) **Sedute straordinarie ed urgenti.**

Si considerano straordinarie ed urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di argomenti rientranti nell'ipotesi di cui alla lettera b), che non consentono l'osservanza dei termini prescritti. La convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

d) **Sedute di prima e di seconda convocazione:**

Nelle sedute di prima convocazione il consiglio comunale, salve le ipotesi di quorum strutturali più ampi richiesti per legge, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco. Se il numero dei consiglieri assegnati è dispari, la metà sarà costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei componenti. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco. Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo non prima di 24 ore e non oltre dieci giorni da quella andata deserta. Ricorre la fattispecie della seduta in seconda convocazione anche quando su alcuni argomenti iscritti all'o.d.g. della seduta precedente non sia stato possibile deliberare per la **sopravvenuta mancanza del numero legale**. Nel caso però di argomenti volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per qualsiasi motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza non assume il carattere di "seconda convocazione". Quando per deliberare la legge richieda particolari quorum di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.

e) **Sedute pubbliche e segrete:**

di norma le sedute del consiglio comunale sono pubbliche. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Presidente dispone il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione nella ipotesi in cui vengano trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo avere esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il presidente, a tale proposito, dispone che le

persone estranee al consiglio escano dall'aula. Sono autorizzati a partecipare alle sedute del Consiglio comunale in seduta segreta, gli Assessori non consiglieri ed il Segretario comunale.

#### Art. 19

*(Consegna e pubblicazione dell'avviso di convocazione - Modalità e termini)*

1. L'avviso di convocazione deve essere notificato, entro i termini di cui al precedente articolo 18 al domicilio dei Consiglieri a mezzo di un messo comunale o del vigile urbano, tramite telefax o posta elettronica certificata al numero o indirizzo di posta certificata indicato dal Consigliere.
2. A tal fine e preferibilmente, i capigruppo comunicano, per iscritto, alla segreteria del Comune l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) od il numero di fax al quale desiderano che venga inviato l'atto di convocazione. Il Comune provvede a inviare detto elenco rispettivamente a mezzo P.E.C o fax. In mancanza di detta comunicazione da parte del consigliere capogruppo, esso è inviato dall'ufficio segreteria all'indirizzo fornito ai sensi del successivo comma 3.
3. Tutti i consiglieri comunali sono tenuti, entro 10 (dieci) giorni dalla proclamazione degli eletti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo comune. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno consegnati tutti gli atti relativi alla detta carica.
4. Fino a quando non sia stata effettuata la designazione di cui al comma precedente, la notifica viene eseguita al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.
5. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza.
6. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, è pubblicato all'albo pretorio e negli altri luoghi consueti, a cura della segreteria comunale, entro i termini di cui all'art. 18.
7. Alla consegna dell'avviso di convocazione trovano applicazione le norme previste del Codice di Procedura Civile. In particolare, in caso di irreperibilità del consigliere o di altra persona legittimata, la consegna dell'avviso di convocazione si intende effettuata nel giorno di affissione dell'avviso di deposito e di spedizione della notizia per raccomandata.

#### Art. 20

*(Ordine del giorno)*

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna seduta del Consiglio ed è compilato dal Sindaco o dal Presidente, ove designato, in modo che i consiglieri possano ben conoscere preventivamente gli oggetti medesimi.
2. All'ordine del giorno già diramato possono essere aggiunti altri argomenti. L'integrazione dell'ordine del giorno, con l'inserimento di ulteriori argomenti da trattare, deve essere notificata ai consiglieri almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta e ponendo contestualmente agli atti la relativa documentazione.
3. I motivi dell'urgenza delle convocazioni ai sensi dell'a.18 lett.c) e degli argomenti aggiunti all'ordine del giorno ai sensi del precedente comma possono essere sindacati dal Consiglio Comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. Se nessuno dei Consiglieri, a inizio seduta, fa obiezioni circa l'urgenza della convocazione ovvero dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno già diramato ai sensi del comma 2, si procede alla trattazione degli argomenti senza necessità di votazione sul rinvio.
4. L'avviso del rinvio votato ed approvato ai sensi del precedente comma, viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

Art. 21

*(Deposito degli atti per la consultazione)*

1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, corredate di tutti i documenti necessari, sono depositate nell'ufficio di segreteria a disposizione dei consiglieri comunali, nel giorno dell'adunanza e 48 ore prima quello dell'adunanza e consultabili negli orari d'ufficio, salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge. Di tali atti i Consiglieri possono chiedere che venga rilasciata una copia immediata.
2. Qualora il deposito degli atti coincida con un giorno festivo, le proposte di deliberazione dovranno essere messe a disposizione dei consiglieri nel giorno lavorativo precedente a quello festivo.
3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni consigliere, compatibilmente con le esigenze della presidenza, può consultarli.

CAPO V

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 22

*(Disciplina delle adunanze)*

1. Le adunanze sono presiedute dal Sindaco, ovvero, laddove nominato, dal Presidente del Consiglio.
2. I poteri necessari per la polizia della sala consiliare spettano al consiglio stesso e sono esercitati, in suo nome, dal Presidente.
3. Il Presidente del Consiglio è eletto nei modi previsti dall'art.25 dello Statuto.
4. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco o, ove nominato, del Presidente, ne svolge le funzioni il Vicepresidente del Consiglio, eletto nei modi di cui all'art.26 dello statuto.
5. Il Presidente esercita tutti i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza delle leggi, dello Statuto e del presente Regolamento. Con criteri di imparzialità modera la discussione e ne stabilisce i termini, concede la facoltà di parlare, controlla lo svolgimento delle votazioni e ne proclama il risultato.
6. Effettuato l'appello, il Presidente dichiara aperta la seduta.
7. Il presidente ha la facoltà di sospendere, in qualsiasi momento, la seduta, facendo ciò risultare dal processo verbale.
8. Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare ai vigili urbani di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, turbassero l'ordine. Qualora non siano individuate le persone responsabili del disordine, il presidente ha facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso, per tutta la durata dell'adunanza.
9. Quando, per qualsiasi motivo, la presidenza del titolare (e, in sua assenza, Vicepresidente) fosse incompatibile, ove la legge o lo Statuto non dispongano altrimenti, il Consiglio nominerà per la sola trattazione dell'argomento incompatibile "Presidente provvisorio" il Sindaco e ove sia anch'egli incompatibile, il Vicesindaco.

Art. 23

*(Riproduzione con sistemi audio- visivi delle sedute consiliari)*

1. Non sono consentite riproduzioni audio- visive delle sedute consiliari se non preventivamente autorizzate dal Presidente. A tale proposito la richiesta di autorizzazione deve essere acquisita al protocollo comunale 48 ore prima del giorno dell'adunanza.
2. L'amministrazione comunale può stabilire che il processo verbale venga effettuato mediante registrazione della seduta da parte da personale interno od esterno a ciò incaricato e sempre che sia possibile la successiva riproduzione su documento cartaceo.

Art.24

(*Persone ammesse nella sala delle adunanze . Comportamento del pubblico*)

1. Poiché, di massima, le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, qualsiasi cittadino maggiorenne è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.
2. Nessuna persona estranea al consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai consiglieri. Oltre al segretario, agli impiegati, ai vigili urbani potrà comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione ed a richiesta del Presidente, essere ammessa la presenza di funzionari o tecnici esterni, per l'illustrazione delle materie in trattazione.
3. Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare in silenzio, con divieto assoluto di fumare, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.

Art. 25

(*Segreteria dell'adunanza*)

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione. Il segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del comune.
2. Il segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, coadiuva il presidente per il regolare andamento dei lavori del consiglio comunale.
3. Nel caso in cui il segretario comunale debba allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge o dal presente regolamento in relazione all'argomento trattato, le funzioni di segretario, per il solo detto argomento, sono svolte dal vice Segretario, se nominato, ovvero dal consigliere comunale più giovane di età.

**CAPO VI  
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO**

Art. 26

(*Dei posti e degli interventi*)

1. I consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal presidente. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al presidente e ai consiglieri.
2. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito od al termine degli altri interventi. E' vietato qualsiasi dialogo fra consiglieri.

Art. 27

(*Ordine dei lavori - Sedute deserte*)

1. I lavori del consiglio iniziano appena raggiunto il numero legale. Per verificare se l'Assemblea è in numero legale il Presidente dispone l'appello.
2. Se, trascorsi 30 minuti, non venga raggiunto il numero legale, il presidente dichiara deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale dovranno risultare i consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale dovrà essere fatta menzione anche dei consiglieri assenti giustificati.
3. I consiglieri presenti all'appello prima di uscire dall'aula hanno l'obbligo di darne avviso al segretario dell'assemblea il quale, nel caso venisse a mancare il numero legale, ne informa il presidente per le conseguenti determinazioni.

4. Iniziata validamente la seduta, venendo a mancare il numero legale, il presidente può sospendere i lavori fino a 30 minuti ovvero, quando non sia stata fissata una seconda convocazione, rinviare la seduta.
5. Nel caso di rinvio della seduta per motivo diverso da quello della mancanza del numero legale, i consiglieri dovranno essere riconvocati sempre in seduta di prima convocazione, ai sensi dell'art. 18 lett. d) del presente regolamento.

Art. 28  
(Inizio dei lavori)

1. Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il presidente illustra le eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno. Sulle comunicazioni ha facoltà di intervenire un consigliere per ciascun gruppo.
2. Sia le comunicazioni del presidente che gli interventi dei consiglieri dovranno essere contenuti, singolarmente, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.
3. L'ordine di trattazione può essere modificato per decisione del Presidente ovvero, se taluno s'opponga, per decisione del Consiglio stesso, a maggioranza.
4. Ciascun Consigliere può intervenire su ogni argomento per non più di due volte, l'una per parlare, l'altra per replicare brevemente per non più di cinque minuti per intervento.
5. Ogni consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi e per commemorazioni di particolare importanza.
6. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza, salvo quanto disposto al successivo comma.
7. E' ammessa la discussione e la votazione di proposte non iscritte all'ordine del giorno se consistano nella proposta di rinvio o di ritiro di un oggetto determinato, nei limiti e termini di cui all'art. 33 (*Pregiudiziali-sospensive*) del presente regolamento.

Art. 29  
(Comportamento dei Consiglieri)

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
2. Se un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il presidente lo richiama.
3. Dopo un secondo richiamo, nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Nel caso in cui il consigliere richiamato contesti la decisione del Presidente, sulla stessa decide, con voto palese, il consiglio comunale. Il terzo richiamo da parte del Presidente comporta automaticamente l'allontanamento dall'aula del consigliere più volte ripreso.

Art. 30  
(Esercizio del mandato elettivo)

1. I consiglieri comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del consiglio.
2. Le giustificazioni di assenze devono essere comunicate al Sindaco/Presidente prima dell'inizio della seduta. Le assenze potranno essere giustificate dal capogruppo con apposita dichiarazione da trascrivere a verbale.
3. Si intendono giustificate le assenze dei consiglieri per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia o altri gravi motivi.

4. Sono ingiustificate le assenze per le quali non sia pervenuta alcuna comunicazione né dal diretto interessato né per il tramite del suo capogruppo e/o rese per motivi diversi da quelli di cui al precedente comma.

Art. 31  
(Astensione obbligatoria)

1. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri sono obbligati ad astenersi dal prendere parte a qualsiasi discussione e votazione di atti nei quali abbiano interesse personale, che deve essere diretto e concreto e che riguardi essi stessi, il coniuge, i parenti e affini fino al 4° (quarto) grado.
2. I componenti degli organi comunali obbligati ad astenersi ne informano il Segretario Comunale o il funzionario verbalizzante, che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.
3. Laddove ricorrano i motivi per una astensione ai sensi del 1 comma e il diretto interessato non adotti il comportamento di cui al secondo comma, la circostanza può essere rilevata da un altro consigliere. Se il diretto interessato oppone eccezioni in merito alla sussistenza di detti motivi, sulla condizione di incompatibilità del Consigliere interessato decide il Consiglio per alzata di mano.
4. L'obbligo di astenersi non ricorre nei casi di provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti e affini sino al 4° (quarto) grado.

Art.32  
(Fatto personale)

1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.
2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal presidente.
3. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo, ed il presidente decide se il fatto sussiste o meno.
4. Se la decisione del presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al consiglio, il quale si pronuncia in merito, per alzata di mano.
5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del consiglio o, comunque, discuterli.

Art. 33  
(Pregiudiziali e sospensive)

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non debba discutersi.
2. La questione sospensiva è una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta od al verificarsi di una scadenza determinata.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte anche da un solo Consigliere, prima dell'inizio della discussione di merito.
4. Esse possono essere anche proposte nel corso della discussione, prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
5. Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito o la votazione.
6. Su di esse può parlare, oltre al proponente, un solo Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti compresi i proponenti.
7. Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua scadenza.
8. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali, su di esse ha luogo, con le modalità di cui al comma 6, un'unica discussione. Chiusa la discussione, l'Assemblea o la Commissione decide con unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate.

9. In caso di concorso di più questioni sospensive comunque motivate, su di esse ha luogo una unica discussione e l'Assemblea decide con unica votazione sulla sospensiva e poi, se questa è approvata, sulla scadenza, su proposta del presidente del Consiglio, con le modalità di cui al comma 6.
10. Il Consiglio decide con votazione palese.

#### Art. 34

*(Partecipazione dell'Assessore non consigliere)*

1. L'eventuale assessore non consigliere di cui all'art. 47 del d.lgs. 18 agosto 2000 n.267, partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni di relatore con diritto d'intervento, ma senza diritto di voto. A tal fine dovrà essergli notificato l'avviso di convocazione.
2. La sua partecipazione alle adunanze del consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.

#### Art. 35

*(Adunanze aperte)*

1. Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedono, il Sindaco, e, se costituite, i Presidenti delle Commissioni consiliari consultive permanenti, indicano adunanze consiliari aperte.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.
3. In tali particolari adunanze il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

#### Art. 36

*(Chiusura della discussione)*

1. Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento nessun altro consigliere chieda di parlare, il presidente dichiara chiusa la discussione sul punto trattato.
2. Qualora la chiusura della discussione venga proposta da almeno 3 consiglieri, il presidente la pone in votazione per alzata di mano. Se c'è opposizione, accorda prima la parola ad un oratore contro ed uno a favore, per non oltre 10 minuti ciascuno.
3. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a 5 minuti.
4. La discussione si conclude con la votazione.

#### Art. 37

*(Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno)*

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il presidente dichiara sciolta la seduta.
2. Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il presidente adotta i provvedimenti di cui all'art. 27 (*ordine dei lavori - sedute deserte*)

### CAPO VII DELLE VOTAZIONI

#### Art. 38

*(Sistemi di votazione)*

1. L'espressione del voto è normalmente palese: i consiglieri votano per alzata di mano.
2. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto.
3. La votazione a scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede di eguale colore e formato, predisposte dalla Segreteria. Dopo la votazione, le schede devono essere consegnate al Segretario, che ne cura la distruzione.
4. terminate le operazioni di voto a scheda segreta, il Presidente, con l'assistenza di tre Consiglieri con funzioni di scrutatori, da lui designati, di cui due di maggioranza e uno di minoranza, esamina le schede e proclama l'esito della votazione.

Art. 39  
(*Computo della maggioranza*)

1. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriva un quorum particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza sarà costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.
2. Si considerano votanti coloro che esprimono un voto a favore o contro una data proposta di deliberazione od una valida preferenza per un candidato.
3. Se si procede con votazione palese i Consiglieri astenuti si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Se si procede a scrutinio segreto le schede bianche e quelle nulle non si computano per determinare il numero dei votanti;
5. Sono dichiarate nulle le schede non leggibili, quelle recanti i segni ritenuti sufficienti per il riconoscimento del votante, quelle contenenti parole o frasi sconvenienti e quelle che non consentono di individuare il voto espresso.
6. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione si intenderà non adottata. Non si può procedere in alcun caso a ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.
7. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e, pertanto, non preclude la rinnovazione del voto nella stessa adunanza.
8. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione rinnovata ai sensi del comma precedente o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione; essa può essere riproposta al consiglio solo in una adunanza successiva, ove in quella in cui vi è stata votazione infruttuosa non siano presenti tutti i consiglieri.

Art. 40  
(*Rappresentanza dei Consiglieri di minoranza all'interno di organi*)

1. Ogni volta che disposizioni di legge, norme regolamentari o statutarie prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere Comunale, questo deve essere nominato o designato dal Consiglio stesso con le modalità di cui ai successivi commi e con le maggioranze previste ai sensi dell'art.39, salvo che norme di rango superiore prevedano diverse maggioranze.
2. Quando sia previsto che la nomina avvenga per elezione da parte del Consiglio Comunale, la stessa deve essere fatta sempre in seduta pubblica con voto segreto con le maggioranze previste all'art. 39 e le modalità di cui al successivo comma 5 del presente articolo.
3. Nel caso invece che sia previsto dalla legge o da regolamenti, ivi compreso il presente, che la nomina avvenga per designazione dei Gruppi Consiliari, compete a ciascun Capogruppo comunicare, in seduta pubblica ed in forma palese, alla Presidenza ed al Consiglio, il nominativo del rappresentante designato.
4. Ove il numero di componenti dell'organo di cui al comma 1 sia inferiore al numero dei Gruppi consiliari, si procede a norma del successivo comma 5.

5. Al di fuori dell'ipotesi prevista al comma 3, nonché nella ipotesi di cui al comma 4, il Consiglio Comunale si esprime col metodo del voto limitato e cioè ciascun Consigliere indica un numero di nominativi inferiore a quelli da nominare e precisamente un numero corrispondente alla differenza tra il numero totale dei membri da designare o nominare e il numero dei membri che debbono essere espressione della minoranza. Ove nella votazione non sia stato nominato alcun rappresentante di minoranza, o siano nominati in un numero inferiore a quello complessivamente assegnato a detta minoranza, si procede alla sostituzione degli ultimi nominati della maggioranza con i nominativi che abbiano avuto più voti della minoranza.
6. Il Consiglio in ogni caso approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità di cui ai precedenti commi ed il computo delle maggioranze di cui all'art. 39.

#### Art. 41

##### *(Ordine della discussione e della votazione)*

1. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
  - a) la votazione sulla questione **pregiudiziale**, che comporti la rinuncia alla discussione dell'argomento o il non passaggio alla votazione sullo stesso, si effettua rispettivamente prima di iniziare la trattazione dell'argomento o prima di adottare qualsiasi deliberazione su di esso;
  - b) la questione **sospensiva**, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione
2. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine logico che il Presidente reputi opportuno. Le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
  - emendamenti soppressivi
  - emendamenti modificativi
  - emendamenti aggiuntivi
3. Per i provvedimenti composti di varie parti, commi ed articoli, quando almeno tre Consiglieri chiedano che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia demandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo.
4. I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti e modifiche vengono conclusivamente votati nel loro testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
5. Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati annunciati dal presidente per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede alla votazione, senza altre formalità oltre quelle di legge.

#### Art. 42

##### *(Annullamento e rinnovazione della votazione)*

Quando si verificano irregolarità nella votazione, il presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata ripetizione.

#### Art. 43

##### *(Interventi nel corso della votazione)*

Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

#### Art. 44

##### *(Mozioni d'ordine)*

1. È considerata mozione d'ordine la segnalazione fatta al presidente da un consigliere e riguardante il comportamento tenuto da un altro consigliere al fine di invitarlo ad attenersi al rispetto delle norme regolamentari.
2. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il presidente. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.
3. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore e per non più di 5 minuti ciascuno.
4. Il presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo.

#### Art. 45

##### *(Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità)*

1. Sono improponibili emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti come pure quelli in contrasto con deliberazioni già adottate dal consiglio sull'argomento nel corso della seduta.
2. Il presidente, data lettura dell'ordine del giorno o dell'emendamento proposto, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il presidente consulta il consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.

#### Art. 46

##### *(Dichiarazioni di voto)*

1. Prima della votazione anche segreta, ogni consigliere può motivare il proprio voto ed ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato nonché di chiedere le opportune rettificazioni.
2. Ciascun consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di altri membri del consiglio, nonché le proposte fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno al Comune.
3. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun consigliere i 5 minuti.

### CAPO VIII DEI VERBALI DELLE SEDUTE

#### Art. 47

##### *(Verbale delle sedute - Contenuto e firma)*

1. Il processo verbale deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. I verbali devono indicare anche l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti o hanno espresso voto contrario e il nominativo degli scrutatori nei casi in cui se ne richieda la funzione.
3. Nei verbali si deve infine far constare se le deliberazioni siano assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.
4. Il Segretario esclude dal verbale eventuali ingiurie o espressioni offensive o diffamatorie, salvo che il Consigliere offeso, nel corso della seduta, faccia richiesta di inserirle.
5. Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie: in tal caso l'interessato dovrà dettare lentamente al segretario il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto prima della sua lettura al Consiglio.
6. La parte del verbale relativa alla seduta segreta è redatta in modo da conservare, più concisamente possibile, menzione di quanto viene discusso e deliberato senza scendere in particolari che

possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

7. Ogni consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto.
8. I verbali sono sottoscritti dal presidente della seduta e dal segretario.

#### Art. 48

*(Approvazione del verbale della precedente seduta)*

1. I verbali si approvano, di norma in una seduta successiva a quella a cui si riferiscono. Essi si danno per letti, qualora nessun Consigliere ne richieda la lettura.
2. Il verbale è depositato a disposizione dei consiglieri, insieme agli atti della seduta, affinché questi ne prendano visione e possano fare per iscritto le loro osservazioni ai sensi dei successivi commi.
3. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Quando sul verbale non siano fatte osservazioni, esso si intende approvato senza necessità di votazione con la semplice presa d'atto da parte del Consiglio.
4. Se invece si vogliono apportare rettifiche o chiarimenti essi devono essere proposti, per iscritto, indicando quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
5. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento.
6. Sul processo verbale non è concesso prendere la parola se non a chi intende proporre rettifiche o esprimere chiarimenti, presentati per iscritto ai sensi del comma 3 o chiarire il pensiero espresso nella adunanza di che trattasi nel verbale.
7. In caso di rettificazione, il Consigliere che ne fa domanda ne dirà le ragioni al Consiglio. La proposta di rettifica si intende accolta a meno che uno o più Consiglieri vi si oppongano. In tal caso decide il Consiglio con votazione per alzata di mano.
8. L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.
9. Se per qualsiasi motivo, non tutti i verbali della precedente seduta siano stati depositati come al precedente comma 2, ne dovrà essere fatto cenno nel verbale indicandone il numero e l'oggetto. L'approvazione sarà fatta, con la stessa procedura, nella seduta successiva.

### CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 49

*(Diffusione del presente regolamento)*

1. In fase di prima applicazione, copia del regolamento sarà consegnata, entro 15 giorni dalla sua entrata in vigore, a tutti i consiglieri in carica.
2. I consiglieri neoeletti ricevono, copia del presente regolamento, a cura dell'ufficio di segreteria.

#### Art. 50

*(Entrata in vigore- Rinvio)*

1. Il presente regolamento, che sostituisce ed abroga ogni precedente normativa comunale in materia, entrerà in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione e dopo la sua successiva pubblicazione all'albo pretorio del Comune per quindici giorni, a norma di legge.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge.

*Pod. Moule      Savette Guro      Zucchi*  
*Droher Sampaol      13/10/17*


ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

OGGETTO:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.
----------	---

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune di Torrita Tiberina in data odierna con il n. 108 del Registro delle Pubblicazioni, per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Torrita Tiberina, 04.03.2011

IL MESSO NOTIFICATORE  
(Lino CASCELLI)



---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva

- perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 del Dlgs 267/2000)
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 del Dlgs 267/2000)

Torrita Tiberina, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

( Dott.ssa Sonia Cirillo)